COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

Città Metropolitana di Bari

Cap 70020 - P.za A. Moro, 10 - tel. 080/3211200 - fax 080/3211320 - P.Iva 00878940725

ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 DEL 31/07/2020

Prot. n.7690 del 31/07/2020

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro, di lattine di alluminio nei luoghi interessati dallo svolgimento della Fiera e della Festa Patronale "Maria Santissima degli Angeli" nei giorni 01, 02, 03, 04 agosto 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nei giorni 1, 2, 3, 4 Agosto sono previsti nel Comune di Cassano delle Murge i festeggiamenti in onore del Santo Patrono "Maria Santissima degli Angeli";
- in tale occasione è prevista una notevole partecipazione di pubblico, così come confermato dagli organizzatori e in base ai dati delle feste patronali precedenti;

CONSIDERATO che la rilevante presenza di pubblico, le temperature elevate e la diffusione della musica possono incentivare il rischio di consumo di alcool, facendo registrare comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia con l'adozione delle seguenti misure che possano contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica, nonché al contrasto di possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al possesso di contenitori di vetro e lattine di alluminio connesso con il consumo non responsabile di bevande alcoliche, vietando:

- la somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio nelle aree interessate dall'evento;
- la detenzione e il consumo di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nelle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate dall'evento;

RITENUTO altresì improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa i seguenti comportamenti:

- di somministrare, vendere per asporto, nonché detenere bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, *se non autorizzata* per lo specifico evento e/o in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree interessate dal presente provvedimento;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

CONSIDERATO necessario limitare la vendita e/o somministrazione di cui al punto precedente in tutto l'abitato;

RILEVATE ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante lo svolgimento della Festa Patronale, per emanare un provvedi mento idoneo a fronteggiare il fenomeno del consumo improprio di alcool e dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, oltre che prevenire e contrastare rischi alla libera circolazione stradale, nonché d i evitare e prevenire atteggiamenti e atti di violenza e di vandalismo determinati dall'abuso di alcool;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L) che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana così come modificati dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

VISTA la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'incuria, il degrado di immobili;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTI:

- l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";
- la circolare n. 300/A/4228117/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;

VISTI gli artt. 17 co. 2 del TULLPS e 650 del Codice Penale.

ORDINA

E' FATTO DIVIETO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, dal giorno 01/08/2020 a tutto il giorno 04/08/2020:

- di somministrare e/o vendere per asporto su area pubblica e/o aperta al pubblico bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione & cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata per lo specifico evento e/o in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree interessate dal presente provvedimento;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;
- di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico, zaini o borsoni contenenti bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine di alluminio.

I trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti ai sensi dell'art. 17 co. 2 del TULPS.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la Sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art. 11 della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza. Si dà atto che il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Bari.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Sig. Prefetto di Bari;
- al Sig. Questore dì Bari;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Stazione Carabinieri - Sede;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando Polizia Locale -Sede;
- al Settore Attività Produttive Ufficio Commercio SUAP Locale Sede;
- al Procuratore della Repubblica, per mera doverosa informazione.

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è IDT Tommaso CICCARONE, quale Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Cassano delle Murge.

Dalla Residenza Comunale, 31/07/2020

Il Sindaco
Dr.ssa Maria Pia Di Medio

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
POLIZIA LOCALE (BA)